GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0.60*

Anno LXV — **Roma — Lunedi, 7 gennaio 1924** — **Numero 5**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
stero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
toma, sia presso l'Amministrazione che a micilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
ro (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero 0 — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumen a di *cent 60* ogni 32 pa- o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** ⎫ per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** ⎭ spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre diviso in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire* ***TRE*** ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-80). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2761.

Approvazione del regolamento per i concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2197;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento sui concorsi per gli insegnanti dei Regi istituti nautici, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 236. — GRANATA.

Regolamento sui concorsi per gli insegnanti dei Regi istituti nautici.

Art. 1.

I concorsi alle cattedre dei Regi istituti nautici hanno luogo per titoli ed esami.

Essi sono banditi per un numero determinato di posti.

L'avviso di concorso si pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorsi è di 45 anni compiuti alla data del bando.

Sono ammessi senza limiti di età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) coloro che alla data del bando di concorso prestano servizio come insegnanti di ruolo nei Regi istituti nautici;

b) gli ufficiali della Regia marina per i concorsi alle cattedre di cui all'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;

c) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al Ministero della marina entro il termine che sarà indicato nel bando e che non potrà essere minore di un mese dalla data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è pubblicato il bando stesso; deve essere stesa in carta legale e contenere l'esatta indicazione della dimora del candidato.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto. La condotta civile e militare è accertata dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone;

e) certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico condotto del Comune di residenza, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche che gli impediscano l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) laurea universitaria o diploma (in originale o in copia autentica) che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso;

h) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali e in quello finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino da questi;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera ed in doppio esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso;

m) quietanza della tassa di ammissione al concorso secondo il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2437.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di astronomia nautica e navigazione, attrezzatura e manovra, macchine e disegno relativo, si considerano come provvisti del titolo di abilitazione gli ufficiali della Regia marina che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557. Essi dovranno presentare, in luogo del titolo di cui alla letera *g*) del presente articolo, un documento dal quale risulti che si trovino nelle condizioni prescritte per poter concorrere.

I documenti sopra specificati con le lettere da *a*) ad *h*) debbono essere legalizzati e i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando.

Coloro che partecipano a più concorsi banditi contemporaneamente, devono presentare altrettante domande, delle quali una deve essere documentata in modo completo e ciascuna delle altre deve avere allegati i certificati di cui alle lettere *g*) ed *h*), il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) ed *l*) e la quietanza di cui alla lettera *m*).

Art. 4.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sulla validità del titolo di abilitazione di un candidato, quando essa non sia certa, sarà interrogata la Giunta del Consiglio della istruzione nautica.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentata la domanda oltre il termine di scadenza, o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituiti, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Sono esclusi dai concorsi coloro che non risultino di buona condotta tanto civile che militare, anche se, per quest'ultima, non concorra l'estremo di non aver servito con fedeltà ed onore.

Sono pure esclusi dai concorsi gli insegnanti di scuole governative o pareggiate ai quali, nel biennio anteriore alla scadenza del termine stabilito per l'ammissione, sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore all'ammonizione o che alla scadenza stessa siano sospesi a tempo indeterminato dall'ufficio.

Il Ministro decide dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione ai concorsi è definitivo.

Art. 5

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro.

Per le materie di cultura generale la Commissione sarà composta di tre membri, dei quali due professori universitari o di Istituto superiore di grado universitario ed uno insegnante della Regia Accademia navale, oppure ordinario di Istituto nautico.

Per le materie professionali la Commissione sarà composta di due ufficiali superiori della Regia marina appartenenti al corpo dello

stato maggiore generale o del Genio navale e di un ordinario di istituto nautico, oppure di una persona di riconosciuta competenza.

I funzionari dell'Amministrazione centrale della marina non possono far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Art. 6.

La Commissione, nella sua prima adunanza, elegge il presidente ed il segretario, delibera il massimo dei punti da assegnarsi all'esame, giusta il primo comma del successivo art. 7; stabilisce i criteri da seguire per la proposta o l'assegnazione dei temi, di cui agli articoli 11 e 14; determina, a norma del secondo comma dell'art. 7, la proporzione secondo cui dovranno distribuirsi tra le varie prove i punti assegnati all'esame e decide se la prova orale debba essere preceduta o seguita dalla valutazione dei titoli.

Un funzionario del Ministero della marina è a disposizione della Commissione per i chiarimenti amministrativi e per la ricerca dei documenti.

Il segretario della Commissione ne è anche il relatore.

Egli redige il processo verbale sufficientemente particolareggiato delle operazioni di ciascuna adunanza, che deve essere approvato e firmato seduta stante dalla Commissione.

Art. 7.

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, dei quali sono attribuiti da 50 a 70 punti all'esame e i rimanenti ai titoli.

Qualora l'esame consti di più prove, scritte, grafiche od orali, la Commissione determina in quale proporzione, eguale per tutti i concorrenti, spettino a ciascuna delle prove i punti assegnati all'esame, secondo il precedente comma.

Il servizio di insegnante prima del conseguimento del titolo di abilitazione non è computabile fra i titoli. Il servizio militare prestato durante la guerra è considerato come servizio di insegnamento, anche se anteriore al titolo di abilitazione, sempre che sia preceduto o seguito da almeno un anno intiero di servizio scolastico ed è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni di insegnamento che lo precedettero o lo seguirono.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo, il servizio non lodevole, civile o militare, sono considerati, nei riguardi del concorso, come titoli di demerito, ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 8.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna prova di esame, alla Commissione esaminatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata dal sindaco.

Art. 9.

E' dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominciano le prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per gli esperimenti o chi manca ad uno di questi perde ogni suo diritto.

La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche, orali.

Sono sottoposti a prove scritte ed orali i concorrenti a cattedre di lettere italiane, di lingue straniere, di storia e geografia, di matematica, di fisica, di astronomia nautica e navigazione, di macchine, di teoria della nave e costruzione navale.

I concorrenti a cattedre di teoria della nave e costruzione navale e di macchine e disegno relativo sono sottoposti anche a prove grafiche.

Per le materie non contemplate nei precedenti comma le prove sono soltanto orali.

Nei concorsi a cattedre di scienze sperimentali o di materie in cui l'insegnamento si svolge anche per mezzo di esperimenti ed esercizi pratici, i concorrenti devono compiere, se la Commissione lo richiede, anche uno o più di tali esperimenti ed esercizi, le cui modalità sono stabilite, volta per volta, dalla Commissione stessa.

Art. 11.

Nel giorno fissato per le prove scritte o grafiche, o pratiche, la Commissione si raduna per scegliere due temi fra quelli proposti dai commissari, ciascuno dei quali deve presentarne almeno tre. Ammessi, quindi, nella sala di esame i concorrenti, e letti pubblicamente i due temi scelti, uno di questi, sorteggiato da uno dei concorrenti, è l'argomento della prova.

Nei concorsi con la sola prova orale, questa è preceduta dalla valutazione dei titoli.

Art. 12.

La prova scritta o grafica riguarda la materia relativa alla cattedra messa a concorso.

Per la prova scritta o grafica sono assegnate otto ore dalla dettatura del tema.

Tanto la minuta del lavoro quanto la buona copia debbono essere scritte su carta del Ministero.

I candidati non possono fare uso di appunti, nè di libri quando questi non siano vocabolari o prontuari, salvo disposizioni speciali date dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Essi non possono comunicare tra di loro nè con estranei.

Chi contravviene ad alcuna di queste o delle altre disposizioni che siano date da chi ha la vigilanza dell'esame per assicurarne la sincerità, è escluso dal concorso.

Art. 13.

Compilato il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude in una busta unitamente ad un'altra di formato minore, debitamente chiusa, e contenente una scheda con la indicazione del suo nome, cognome e paternità. Il presidente della Commissione, o chi lo assiste nella vigilanza, appone immediatamente sulla busta esterna la sola indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte, insieme col verbale della prova, in un medesimo piego, che, suggellato e firmato dal presidente, o da un membro della Commissione da lui delegato, è subito trasmesso al Ministero. Nella lettera di trasmissione del piego, s'indicano i nomi dei candidati assenti.

La Commissione esaminatrice, nel giorno in cui si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti, verifica l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispetivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori, e notati su ciascuno di essi i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Quelli dei concorrenti che non raggiungono almeno i 6 decimi dei voti assegnati alla prova non saranno ammessi alla prova orale e per essi non si procederà alla valutazione dei titoli.

La Commissione stabilisce d'accordo col Ministero della marina l'ordine con cui sono chiamati alle prove orali i concorrenti che abbiano conseguito almeno i 6 decimi nella prova scrita o grafica o pratica. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente, altro giorno.

Art. 14.

La prova orale consiste in una lezione ed in un interrogatorio su quesiti fatti dai membri della Commissione.

Nel giorno precedente a quello fissato per gli esami orali, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi che devono riferirsi alla materia della cattedra messa a concorso.

Il numero complessivo dei temi deve essere almeno il doppio del numero dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti, nel giorno della prova, vengono posti in un'urna, presenti i candidati; indi il presidente invita i concorrenti uno per volta, nell'ordine determinato dalla sorte ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei fogli estratti ed il candidato sceglie quello sul quale vuole fare la lezione iniziandone lo svolgimento dopo un intervallo di 4 ore.

Non potendosi esaurire la prova della lezione in un sol giorno a causa del numero dei candidati, questi saranno divisi in gruppi secondo l'ordine destinato dalla sorte, e a ciascun gruppo sarà assegnato dal presidente il giorno della prova orale.

Per ogni gruppo occorre cambiare il contenuto dei temi.

La lezione deve durare non meno di 40 minuti e non più di 60. Trascorso questo termine, il presidente ne dà avviso al candidato.

La Commissione esaminatrice può stabilire che la lezione sia accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici.

L'interrogatorio deve durare non più di 30 minuti quando vi ha la prova scritta; quando vi ha la sola prova orale l'interrogatorio deve durare 45 minuti.

La prova orale è pubblica.

Art. 15.

Sono nulle le prove e si considerano come non avvenuti i giudizi sui titoli dei concorrenti che nel caso del secondo comma dell'art. 4 siano stati riconosciuti inammissibili al concorso in seguito a giudizio della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Sono pure nulle le prove nelle quali la Commissione abbia riconosciuto tracce sicure di plagio. I candidati, i cui lavori siano annullati per plagio riconosciuto, sono esclusi dai concorsi a cattedre di Regi istituti nautici, i quali siano indetti entro il triennio dalla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 16.

Compiute le prove orali e la valutazione dei titoli, la Commissione stabilisce la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei, nei modi stabiliti dai successivi comma.

Sono compresi nella graduatoria dei vincitori per ordine di merito determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e gli esami, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi.

Se, dopo di questi, altri abbiano raggiunto la votazione suddetta, essi sono compresi, sempre in ordine di merito, in numero, però non superiore alla metà di quello dei posti messi a concorso, nella graduatoria degli idonei.

I candidati che abbiano ottenuto il medesimo numero di punti sono graduati tenendo conto dell'anzianità complessiva di servizio e, a parità di questa, dell'età.

Art. 17.

La Commissione, al termine dei lavori, compilerà un'apposita relazione che sarà trasmessa alla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

La relazione è valida anche se firmata solo dalla maggioranza.

I membri che dissentano dalla stessa, devono, prima di firmare, motivare le ragioni del dissenso. Coloro che rifiutano devono far risultare il proprio rifiuto in calce alla relazione.

La relazione sarà trasmessa alla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, la quale esaminerà se le norme legislative e regolamentari siano state osservate, e, occorrendo, proporrà al Ministero l'annullamento in tutto o in parte del concorso, e ne rettificherà il risultato in caso di meri errori materiali.

Entro due mesi dal voto della Giunta la relazione sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Regia marina col voto stesso e con la decisione del Ministro.

La decisione del Ministro è provvedimento definitivo.

Art. 18.

I concorrenti dovranno curare a loro spese il ritiro dei documenti e dei lavori presentati al concorso.

Il Ministero non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni, i saggi ed i disegni, ed, in genere, i documenti inviati.

Art. 19.

Ai concorrenti che risultano compresi nella graduatoria dei vincitor il Ministero invia l'elenco delle cattedre vacanti ed assegna loro un termine entro il quale essi dovranno far conoscere l'ordine di preferenza per la destinazione indicandone le ragioni.

Nell'ordine di preferenza i vincitori dovranno comprendere tutte le sedi delle cattedre indicate nell'elenco di cui al comma precedente. La omissione di alcuna di esse non può essere considerata come rifiuto della medesima.

L'ordine di preferenza formulato dai vincitori non è vincolativo pel Ministero.

Ogni riserva o condizione aggiunta dai concorrenti all'ordine di preferenza è nulla.

Il ritardo nell'invio di esso oltre il termine stabilito produce senz'altro la decadenza da tutti gli effetti del concorso.

Art. 20.

Il Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio della istruzione nautica, procede all'assegnazione delle sedi e ne dà comunicazione agli interessati all'atto stesso in cui offre la nomina.

Il vincitore ha diritto ad una sola offerta.

Nei riguardi dei vincitori gli effetti del concorso si esauriscono con l'offerta di cui al comma precedente.

Le assegnazioni delle sedi sono definitive. Sono vietate le assegnazioni provvisorie.

Art. 21.

Qualora non si possa provvedere ai posti messi a concorso con i vincitori per rinunzia o decadenza dei medesimi o per altra causa, potranno essere nominati gli idonei, di cui tratta il terzo comma dell'articolo 16 con le stesse modalità e condizioni stabilite per i vincitori negli articoli 19 e 20.

La dichiarazione di idoneità non potrà avere alcun altro effetto che quello previsto dal comma precedente, e anche questo cesserà dopo avvenute le nomine per i posti messi a concorso.

Art. 22.

L'accettazione della nomina offerta deve essere fatta per iscritto entro il termine stabilito dall'Amministrazione, e non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore, o l'idoneo nel caso previsto dall'articolo 21, che dichiari di rifiutare la nomina o la sede assegnatagli, ovvero che subordini la sua accettazione ad una qualsiasi condizione, ovvero che non risponda entro il termine fissato dall'Amministrazione, ovvero che risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 23.

Le nomine in dipendenza dei concorsi hanno luogo con effetto dal 1° ottobre immediatamente successivo alla data del decreto Ministeriale che rende esecutiva la graduatoria.

Art. 24.

Gli insegnanti di prima nomina debbono, al momento della immissione in servizio, prestare giuramento davanti al proprio Capo di istituto, secondo la formula stabilita dall'articolo 11 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Il rifiuto importa, senz'altro, decadenza dalla nomina.

Roma, addì 9 dicembre 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. **2794**.

Norme per la vendita delle navi mercantili a cittadini stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento;

Visti il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369, e il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2242;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile potrà autorizzare la vendita a cittadini o sudditi esteri delle navi mercantili nazionali che abbiano conseguito o abbiano titolo a conseguire premi, compensi o contributi in dipendenza di disposizioni legislative, in base alle quali le dette navi debbono essere mantenute per un periodo determinato alla bandiera nazionale o alla prima classe del registro italiano, anche prima della scadenza di tale termine a condizione che il proprietario si obblighi a mettere in costruzione per proprio conto in un cantiere nazionale una o più navi di tonnellaggio complessivo almeno equivalente alla metà di quello venduto, entro il termine di sei mesi dalla vendita.

Art. 2.

A garanzia dell'obbligo di cui all'art. 1 il proprietario della nave della quale è consentita la vendita all'estero, dovrà dimostrare di aver depositato alla Cassa depositi e prestiti una somma pari al terzo del valore della nave stessa, calcolato in base alla tabella B, allegata al R. decreto-legge 30 marzo 1919, n. 502.

Il permesso di dismissione di bandiera per la nave di cui siasi autorizzata la vendita all'estero, sarà dato dopo che il proprietario abbia fornito la dimostrazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

Se, per qualsiasi ragione, passati i sei mesi di cui all'articolo 1 la nuova nave non venisse impostata, la somma depositata sarà senz'altro incamerata dallo Stato.

La somma stessa sarà invece restituita, qualora i lavori procedano con regolare continuità, per una metà al raggiungimento del 30 % della costruzione, il rimanente allorchè la nuova nave sarà ammessa a far parte della marina mercantile nazionale.

Se tale ammissione non avvenisse dopo due anni dall'impostazione, sarà senz'altro incamerata la somma non ancora restituita.

Art. 4.

Se dopo ottenuto il permesso di cui all'art. 1 il proprietario intendesse rinunziarvi, la somma depositata a norma dell'art. 2, sarà restituita.

Art. 5.

Le navi commesse ai cantieri nazionali in base al disposto dell'art. 1 possono essere ammesse al godimento dei benefici di cui al R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

Per le navi stesse però, non potrà essere corrisposto, come compenso di costruzione che la differenza tra il compenso di costruzione calcolato sulla base del decreto predetto e quello percepito o che debba essere percepito dalla nave, della quale fu consentita la vendita all'estero, in base alla legge sotto il cui regime venne costruita.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 8. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2804.

Nomina di addetti consolari, già dichiarati idonei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1922, n. 225;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 1° dicembre 1922 con cui fu bandito un concorso a 24 posti di addetto consolare;
Considerata la necessità che permane, anche dopo ultimato tale concorso, di provvedere d'urgenza al reclutamento di personale per la carriera consolare nel cui ruolo sono ancora delle numerose vacanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per gli affari esteri è eccezionalmente autorizzato a procedere alla nomina ad addetti consolari di quei cinque concorrenti all'esame pel concorso consolare, bandito con decreto Ministeriale 1° dicembre 1922 sopra citato, i quali conseguirono bensì l'idoneità, ma non riuscirono ad essere inclusi nella graduatoria per i posti messi a concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 18. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2807.

Soppressione dell'addizionale pro-mutilati, combattenti e vedove di guerra con prole, sulle cedole di debito pubblico relative a titoli appartenenti a stranieri e presentate per il pagamento all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, che istituì uno speciale contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, applicato sotto forma di addizionale in ragione di cinque centesimi per ogni lira d'imposta anche sui redditi di ricchezza mobile;
Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, che aumentò tale contributo da cinque a quindici centesimi;
Ritenuto che, dato il carattere speciale di tale contributo avente finalità prettamente nazionali, possano essere esentati dal contributo stesso i titoli di debito pubblico pagati all'estero a portatori non italiani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'addizionale a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, sulle cedole di debito pubblico relative a titoli di pertinenza di sudditi stranieri e presentate per il pagamento all'estero, è soppressa a cominciare dalla scadenza 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 21. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2808.

Proroga al 30 aprile 1924 dei termini per l'applicazione dei provvedimenti riguardanti la revisione delle assunzioni, sistemazioni e passaggi del personale postale, telegrafico e telefonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti i Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 153; 7 giugno 1923, n. 1514; 10 agosto 1923, n. 1824, e 21 ottobre 1923, n. 2509;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2509, sono modificate nel senso che l'applicazione dei provvedimenti ivi contemplati potrà essere protratta fino al 30 aprile 1924, per quanto riflette il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sottoposto alla revisione prescritta dai Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 153, e 7 giugno 1923, n. 1514.

Il presente decreto ha effetto dalla data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 22. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2809.

Dispense dal servizio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 48 e 125 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le dispense dal servizio previste negli articoli 3 e 4 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, in quanto concerne il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono disposte nei limiti che, a criterio del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, risultino necessari per contenere in definitiva il personale nel numero complessivo dei posti stabilito dai nuovi ruoli organici, allorchè avranno avuto luogo le nomine ed i passaggi di categoria previsti negli articoli 121, 133 e 134 del precitato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La disposizione di cui all'art. 41 del suddetto R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicabile nei confronti tra i diversi ruoli del personale postale, telegrafico e telefonico.

Le precedenti disposizioni hanno effetto immediato dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 23. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2828.

Disposizioni concernenti gli uffici e il personale della Regia avvocatura erariale e la difesa legale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Guardasigilli e con quello per i lavori pubblici;

Sentito il Commissario per le ferrovie dello Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni concernenti gli uffici e il personale della Regia avvocatura erariale.

Art. 1.

Al secondo capoverso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, è sostituito il seguente:

« Gli uffici distrettuali della Regia avvocatura erariale sono in numero di 15 con sede ad Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia.

« Le attribuzioni della soppressa avvocatura distrettuale di Roma sono demandate all'Avvocatura generale entro i limiti della circoscrizione della Corte di appello di Roma.

« La circoscrizione degli uffici distrettuali della Regia avvocatura erariale coincide con quella delle rispettive Corti d'appello ».

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 8 (lettera *a*) del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtù del trattato di Rapallo, la professione di avvocato presso i Collegi giudiziari del cessato Impero austro-ungarico, si considera come esercitata nel Regno.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, è modificato come segue:

« I funzionari della Regia avvocatura non possono occupare altri pubblici impieghi, nè esercitare la mercatura o altra professione qualunque, nè possono assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere senza l'autorizzazione dell'avvocato generale ».

Art. 4.

All'art. 12 del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, è sostituito il seguente:

« E' istituita una Commissione permanente per il personale della Regia avvocatura erariale, composta dall' avvocato generale erariale che la presiede, del vice-avvocato generale erariale e dei tre sostituti avvocati generali erariali più anziani.

« Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 8, fa parte della Commissione un magistrato, di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

« In caso di assenza o impedimento dell'avvocato generale la Commissione è presieduta dai vice-avvocato generale erariale. Per la validità delle deliberazioni della Commissione, occorre l'intervento di almeno tre membri.

« Le funzioni di detta Commissione in ordine alle nomine, promozioni e provvedimenti disciplinari, sono determinate dal regolamento ».

Art. 5.

L'Avvocatura erariale assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni stesse ne facciano richiesta, e l'avvocato generale ne riconosca l'opportunità.

Art. 6.

Il segretario generale è nominato fra i vice-avvocati erariali o altrimenti, con promozione a scelta, fra i sostituti avvocati erariali previa deliberazione della Commissione permanente del personale.

Art. 7.

Le promozioni al grado di sostituto avvocato generale erariale e di avvocato erariale distrettuale sono fatte esclusivamente a scelta fra i funzionari del grado inferiore.

Le promozioni al grado di vice-avvocato erariale sono fatte fra i sostituti avvocati erariali per i primi tre quinti a scelta e per gli altri due quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.

Le promozioni al grado di sostituto avvocato erariale di prima classe sono fatte fra i sostituti avvocati erariali di seconda classe, per i primi due quinti a scelta, e per gli altri tre quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.

Art. 8.

Nel fare le designazioni dei vice-avvocati erariali promovibili al grado di sostituto avvocato generale e di avvocato erariale distrettuale, la Commissione permanente del personale designerà per la dispensa e il collocamento a riposo i vice-avvocati erariali, i quali per difetto di operosità o di capacità non conservino l'idoneità ad adempiere alle funzioni del proprio grado.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e su proposta motivata dall'avvocato generale saranno dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice-avvocato erariale che per difetto di operosità o di capacità non corrispondano più alle esigenze di servizio.

Art. 9.

I sostituti avvocati erariali, i quali, dalla Commissione permanente in tre o più scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo almeno 3 anni, siano pretermessi nella promozione per merito a vice-avvocato erariale, saranno annualmente sottoposti a giudizio della detta Commissione, la quale, dichiarerà se per operosità o capacità conservino l'idoneità per adempiere alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole, saranno dispensati dal servizio e collocati a riposo.

Saranno dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati erariali i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.

Art. 10.

Con decorrenza dal 1° dicembre 1923 ai procuratori e sostituti procuratori erariali rimasti fuori ruolo in applicazione dell'art. 3 del decreto legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, compete il trattamento economico dei sostituti avvocati erariali di seconda classe, attribuendosi ai soli procuratori erariali l'aumento dello stipendio e del supplemento di attività corrispondente ad una anzianità, nel grado, di 8 anni.

I detti procuratori e sostituti procuratori erariali, entro 3 anni dalla pubblicazione del presente decreto, potranno domandare il passaggio nella categoria degli avvocati, e, se ottengano il parere favorevole della Commissione permanente, saranno nominati sostituti avvocati erariali nella classe alla quale saranno dalla Commissione stessa assegnati.

I procuratori e sostituti procuratori erariali che non abbiano ottenuto il parere favorevole per la nomina a sostituto avvocato, o che nel prescritto termine non abbiano presentato domanda per la detta nomina, saranno collocati a riposo, dopo che abbiano raggiunto i 20 anni di servizio.

L'art. 4 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, numero 560, è abrogato.

Art. 11.

Le funzioni di procura sono esercitate dai procuratori rimasti fuori ruolo e da quei sostituti avvocati erariali, che al principio di ogni anno sono designati dall'avvocato generale erariale, su proposta degli avvocati distrettuali.

Art. 12.

Gli aggiunti di procura sono nominati tra i procuratori legali che siano iscritti nell'albo riconosciuti idonei dalla Commissione permanente per il personale della Regia avvocatura.

Dopo un anno di esercizio delle loro funzioni gli aggiunti di procura sono scrutinati dalla Commissione permanente all'effetto di stabilire se debbano rimanere in servizio od essere licenziati, con preavviso di 3 mesi e senza diritto ad alcun indennizzo.

La promozione ad aggiunto di procura di prima classe è conferita, previo giudizio di promovibilità per merito della Commissione permanente non prima di 2 anni dalla nomina ad aggiunto di procura.

Gli aggiunti di procura muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le loro funzioni presso la Regia avvocatura erariale per almeno 4 anni, possono essere ammessi al concorso per esame, ai posti di sostituto avvocato erariale, qualora abbiano gli altri requisiti previsti dal vigente ordinamento della Regia avvocatura.

Art. 13.

Il limite di età per il collocamento a riposo del personale degli avvocati erariali di grado superiore a quello di sostituto avvocato è fissato al compimento degli anni 70. Per i sostituti avvocati il detto limite è fissato al compimento degli anni 65.

Art. 14.

All'avvocato generale erariale e al vice-avvocato generale collocati a riposo spetterà il trattamento di cui all'art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

CAPO II.

Disposizioni concernenti la difesa legale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 15.

Sono affidate alla Regia avvocatura erariale le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa di tutte le vertenze che interessano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tranne quelle derivanti dal trasporto, le quali sono attribuite ad un ufficio legale costituito presso la stessa Amministrazione ferroviaria.

Nelle cause promosse dinanzi ai conciliatori e ai pretori la rappresentanza dell'Amministrazione delle ferrovie può essere affidata agli agenti nel nome o in confronto dei quali fu proposta l'azione o ad agenti amministrativi muniti di delega.

Art. 16.

E' data facoltà all'Amministrazione ferroviaria di chiedere pareri legali all'Avvocatura erariale e di associarla alla difesa delle cause derivanti dal trasporto.

Il Ministro per le finanze può nelle dette cause sempre associare la Regia avvocatura erariale nella difesa delle Ferrovie dello Stato quando la controversia abbia un rilevante interesse per l'Erario o coinvolga la risoluzione di questioni di massima che attengano alla prevalente attività giuridica e politica delle altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 17.

Sul reclamo preventivo dell'interessato a norma dell'articolo 64 delle tariffe e condizioni per i trasporti l'Amministrazione comunica, nel termine di giorni 120 dalla presentazione, la propria risposta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro le Ferrovie dello Stato non può essere promossa azione giudiziaria relativamente al trasporto di cose se non sia pervenuta la risposta dell'Amministrazione sul reclamo, ovvero non sia trascorso inutilmente il termine di giorni 120 previsto dal comma precedente.

Art. 18.

Con R. decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sarà provveduto all'aumento del personale della Regia avvocatura erariale in relazione all'assunzione della consulenza e difesa delle ferrovie dello Stato e ad ogni altra disposizione di complemento, di coordinazione e di attuazione anche per quanto concerne l'ammissione nella Regia avvocatura erariale del personale appartenente al ridotto ufficio legale delle ferrovie.

CAPO III.

Disposizioni concernenti il Foro erariale.

Art. 19.

La competenza per territorio nelle cause nelle quali è parte una delle Amministrazioni dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del Codice di procedura civile, spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio della Regia avvocatura erariale nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte di appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Quando l'Amministrazione dello Stato è chiamata in garantia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garantia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'Amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.

Art. 20.

Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa una delle Amministrazioni dello Stato; per i giudizi innanzi ai conciliatori, nonchè per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 Codice di commercio e 94 Codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di intervento in causa dell'Amministrazione e nei giudizi di opposizione di terzo.

L'appello delle sentenze dei pretori e dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale e alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura erariale nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.

Art. 21.

La Regia avvocatura erariale, nei giudizi che a norma del capoverso dell'art. 19 e del primo comma dell'art. 20, possono svolgersi fuori della sede dei suoi uffici, ha facoltà di delegare per la rappresentanza delle Amministrazioni dello

Stato funzionari dell'Amministrazione interessata ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esclusi, in ogni caso, i funzionari dell'ordine giudiziario.

Art. 22.

L'eccezione d'incompetenza in rapporto agli articoli 19, comma 1°, e 20 capoverso, può essere proposta in qualunque stato e grado della causa.

L'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche d'ufficio.

Art. 23.

Nei giudizi nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato, la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'art. 544 Codice di procedura civile rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria che ha sede in luogo ove ha pure sede un ufficio della Regia avvocatura erariale.

Art. 24.

Le cause che al primo marzo 1924 saranno pendenti innanzi ad autorità giudiziaria non competente a norma delle presenti disposizioni, e non siano ancora passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo, e riprodotte innanzi a quella competente, a cura della parte più diligente, nel termine della perenzione.

Ove la Corte di cassazione, prima dell'entrata in vigore del presente decreto abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad autorità giudiziaria non competente a norma delle presenti disposizioni, il primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione del giudice di rinvio a norma del precedente articolo 23.

Art. 25.

Fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze ed ogni altro giudiziale devono essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche di ufficio, alle Amministrazioni interessate, presso l'ufficio della Regia avvocatura erariale, nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa; o che abbia pronunziato la sentenza.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Con decreto del Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme relative alla riscossione e al riparto delle competenze di cui all'art. 189, lettera *c*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 27.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, e col medesimo incompatibili. Esso andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, tranne che per l'articolo 1 e per le disposizioni contenute nei capi II e III che andranno in vigore il 1° marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 42. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2829.

Estensione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono estese al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica, in quanto non contrarie alle disposizioni per l'assimilazione giuridica del personale medesimo, stabilite col R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

La estensione di cui al precedente comma non si applica al personale non confermato definitivamente in servizio entro il termine di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 1907, che venga collocato a riposo in base alle norme del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718. Per tale personale nulla è innovato alle disposizioni concernenti l'assimilazione economica precedentemente emanate.

Art. 2.

Sono applicabili al personale avventizio in servizio nelle nuove provincie, ivi compreso quello nominato dopo l'armistizio a posti di ruolo, secondo le norme della cessata Amministrazione austriaca, con assunzioni di carattere provvisorio, le disposizioni che regolano l'assunzione definitiva a posti di ruolo del personale di categorie analoghe, contenute nel citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'assunzione ha luogo, in concorso col rimanente personale delle indicate categorie considerato dal detto decreto a posti compresi nei ruoli organici stabiliti col decreto medesimo.

Art. 3.

Con le norme da emanarsi per il conferimento dei nuovi gradi al personale delle singole categorie in applicazione dell'art. 1 del presente decreto, potrà essere determinato il numero degli impiegati ed agenti ai quali, agli effetti della prima assegnazione del trattamento economico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, debbano essere conferiti i diversi gradi.

In ogni caso con l'assegnazione dei nuovi gradi cessano di aver vigore le disposizioni contenute nei provvedimenti di assimilazione economica precedentemente emanati, che consentono la concessione, a titolo di assegno personale, della differenza fra lo stipendio del grado attribuito per effetto dell'assimilazione stessa e quello del grado superiore.

Art. 4.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le

norme di cui al precedente art. 3 e tutte le altre disposizioni di complemento e di coordinamento che occorrano per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dalla stessa data da cui ha effetto l'applicazione di quelle comprese nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 43. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2830.

Disposizioni semplificative per la regolazione delle contabilità delle Amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 e di quelle di altre gestioni dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 89 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli di amministrazioni e gli agenti consegnatari militari, che abbiano avuto gestioni in contanti ed a materia, durante gli esercizi finanziari dal 1914-15 al 1920-21, ivi comprese quelle condotte fuori bilancio, delle quali gestioni non siano state, a tutto il 31 dicembre 1923, compilate, rivedute e parificate le relative contabilità s'intendono discaricate agli effetti contabili, salve ed impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni stesse.

La precedente disposizione si applica anche alle gestioni degli Enti e funzionari civili, che abbiano ricevute anticipazioni di denaro, o consegna di materiale dalle Amministrazioni militari, durante gli esercizi predetti.

Art. 2.

I singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, determineranno, sentita la Corte dei conti, per quali delle contabilità, relative alle gestioni di cui al precedente articolo, debba essere effettuato il riscontro della Corte stessa, a termini di legge.

Disporrano, inoltre i singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, tutte le indagini e verifiche che riterranno del caso.

L'iniziativa delle indagini può essere presa anche dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Tutti gli atti e documenti relativi alla gestione in contanti ed a materia degli Enti militari, per gli esercizi finanziari di cui al precedente art. 1, saranno conservati, a cura delle rispettive amministrazioni o dei rispettivi uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. I Ministri interessati di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, determineranno quali documenti debbano essere conservati per un maggior numero di anni.

Ai funzionari, che, in seguito alle indagini operate sulle contabilità e documenti di cui al presente decreto, facciano ricuperare somme all'Erario, possono essere concessi speciali compensi proporzionati a quelle effettivamente versate in tesoreria.

Art. 4.

Le rimanenze di cassa, riferibili al 30 giugno 1921, provenienti dal complesso delle gestioni a danaro, degli esercizi 1920-21 e precedenti, tenute dai Consigli di amministrazione e dagli agenti di cui al precedente art. 1, saranno considerati residui di anticipazioni sui capitoli straordinari concernenti spese per la guerra, dopo detrattone il fondo scorta di cui all'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Di tali residui e delle anticipazioni ricevute per i pagamenti di cui al secondo comma del successivo art. 5, sarà, a decorrere dal 1° gennaio 1924, reso apposito conto.

Art. 5.

Tutte le somme che verranno ricuperate dopo la data di attuazione del presente decreto, in dipendenza delle gestioni 1920-21 e precedenti, comprese quelle di pertinenza del fondo scorta e conti particolari, saranno versate in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

I pagamenti che dovranno effettuarsi, a qualsiasi titolo, in conto delle gestioni medesime, faranno carico ai fondi residui dei capitoli straordinari, relativi alle spese per la guerra.

Art. 6.

Il carico iniziale delle contabilità a materia relative all'esercizio finanziario 1921-22, sarà costituito dalle rimanenze effettive risultanti dall'inventario compilato al 1° luglio 1921, o, a tale data, riportato.

Art. 7.

Con decreti Reali, su proposta dei singoli Ministri di concerto con quello per le finanze, sentita la Corte dei conti, le disposizioni del presente decreto potranno essere estese ad altre gestioni, ivi comprese quelle fuori bilancio, per servizi inerenti alla guerra. Per queste ultime le disposizioni stesse potranno applicarsi alle contabilità dell'intera gestione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 44. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2835.

Disposizioni interpretative ed integrative del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, recante nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato, si osservano le norme interpretative e integrative di cui ai successivi articoli 2 a 12 del presente decreto.

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'art. 2 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono sostituiti dai seguenti:

« Il servizio prestato posteriormente al diciottesimo anno di età, nella qualità di straordinario, avventizio e simile, di commesso gerente demaniale e di straordinario o avventizio presso l'amministrazione ferroviaria dello Stato, riscattabile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, non può essere riconosciuto per più della metà della sua durata effettiva. Rimane con ciò abolito il limite di dieci anni di cui alla citata disposizione. Il servizio prestato in posto di ruolo presso l'amministrazione ferroviaria dello Stato può essere riconosciuto per la intera sua durata, nel solo caso in cui non sia stata assegnata pensione dall'amministrazione stessa, e purchè, ove sia stata liquidata indennità o sussidio, venga del relativo importo effettuato il rimborso all'erario.

« Il contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi sopraindicati, per ciascun anno riscattato, è commisurato al sei per cento dello stipendio assegnato all'atto della presentazione della relativa domanda ».

Il quinto comma dell'articolo anzidetto è sostituito dai seguenti:

« La domanda di riscatto che non venga presentata durante il servizio deve essere esibita alla Corte dei conti, a pena di decadenza:

a) dall'impiegato, entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio;

b) dalla vedova e dagli orfani dell'impiegato morto in servizio o entro i novanta giorni dalla cessazione di esso, prima della liquidazione degli assegni indiretti loro dovuti;

c) dagli altri eredi dell'impiegato morto entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, non oltre i 90 giorni successivi alla morte.

« Se, prima della presentazione della domanda di cui alla lettera *a*) del precedente comma, sia stata riscossa la indennità per una sola volta, il periodo riscattato non conferisce in nessun caso diritto a pensione ed è valutato soltanto per l'aumento della indennità.

Art. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 3 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono sostituiti dai seguenti:

« Le somme già pagate per contributo di riscatto saranno rimborsate agli aventi diritto o imputate al contributo dovuto ai sensi del precedente articolo, da commisurarsi sullo stipendio assegnato alla data in cui fu presentata la primitiva domanda di riscatto.

« Nulla è innovato alle disposizioni dei Regi decreti 9 maggio 1920, n. 749; 17 dicembre 1922, n. 1882; e 18 febbraio 1923, n. 428 ».

Dopo il quinto comma dell'articolo predetto sono aggiunti i seguenti:

« La pensione, nei casi di cui alle disposizioni indicate nel precedente comma, è liquidata valutando le pensioni che spetterebbero se tutto il servizio fosse stato reso allo Stato oppure agli altri enti, e assegnando poi, di ciascuna di tali pensioni, la parte proporzionale alla durata dei servizi resi rispettivamente allo Stato e agli enti predetti, ai quali farà carico la quota di pensione corrispondente. Tuttavia la pensione complessiva non potrà essere inferiore a quella risultante in base alle leggi dello Stato, con la valutazione del solo servizio governativo ».

« Il personale insegnante e di amministrazione degli istituti superiori di istruzione commerciale può, mediante il versamento del contributo di cui all'art. 1 del citato R. decreto 9 maggio 1920, n. 749, ottenere il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso gli istituti medesimi, anteriormente alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1913, n. 268, e che non sia già valutabile a pensione ai sensi della legge stessa e del relativo regolamento ».

« Sono applicabili pel riconoscimento di servizi previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo le norme dei commi quinto e seguenti dell'art. 2 del presente decreto ».

Art. 4.

All'art. 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il limite di servizio indicato nel primo comma dell'articolo 52 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è ridotto a venti anni. Le disposizioni di detto art. 52, nonchè quelle dell'art. 6 del testo unico medesimo, si applicano nel solo caso del collocamento a riposo per ragioni di servizio ».

Art. 5.

L'art. 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni normali e quelle dipendenti da inabilità o morte a causa di servizio, indistintamente per gli impiegati

civili, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, compresi i carabinieri Reali, dell'armata, delle capitanerie di porto, dell'aeronautica e della guardia di finanza, nonchè per i militi e graduati di truppa dell'arma dei carabinieri Reali e della guardia di finanza, e per i graduati e agenti di custodia delle carceri, sono liquidate sulla media degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, effettivamente ed integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo ».

Art. 6

Al quinto comma dell'art. 8 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è aggiunta la seguente disposizione:

« E' altresì abrogato l'art. 16 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144 ».

All'articolo 8 precitato sono aggiunti i seguenti due commi:

« E' abrogato l'art. 6 della legge 27 giugno 1909, n. 375.

« Gli ufficiali in posizione ausiliaria normale che cessino definitivamente dal servizio per eliminazione dai ruoli, per rimozione, destituzione, o per effetto di condanna penale, che non comporti la perdita del diritto a pensione, non possono liquidare un assegno inferiore a quello liquidato all'atto del collocamento in posizione ausiliaria ».

Art. 7.

L'art. 15 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il diritto a pensione privilegiata normale dei genitori, fratelli e sorelle dei militari, di cui all'art. 123 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, è limitato ai soli casi di morte avvenuta per causa di servizio dipendente dagli obblighi di leva, a norma dell'art. 3 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, o di servizio valido agli effetti dell'adempimento di tali obblighi ».

Art. 8.

All'art. 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione del precedente comma si applica, dal 1° gennaio 1924, anche per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente e per i loro aventi causa.

« Le disposizioni del secondo e del terzo comma del presente articolo sono estese anche agli uscieri giudiziari non iscritti alla Cassa nazionale, e a quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, al personale degli aiuto-procuratori e applicati del registro, e degli aiuto-conservatori e applicati delle ipoteche. nonchè al personale femminile del Ministero delle colonie, e al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura.

« Le norme e le modalità per l'attuazione del precedente comma, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'art. 23 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il decreto di cessazione deve essere inviato alla Corte dei conti entro otto giorni dalla sua data, corredato dei documenti prescritti per la liquidazione del trattamento di quiescenza e del relativo progetto, dal quale deve risultare l'importo dell'assegno o della pensione presunta, l'ammontare dell'acconto eventualmente concesso, la delegazione del tesoro che provvede al relativo pagamento, il domicilio dell'interessato, e la esistenza o meno di debiti, cessioni o altri impedimenti ».

Art. 10.

L'art. 27 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il procedimento per la liquidazione degli assegni diretti di quiescenza è, dalla Corte dei conti, iniziato d'ufficio appena avvenuta la registrazione dell'atto che dispone la cessazione dal servizio, ovvero la produzione di qualsiasi altro provvedimento che possa tenerne luogo, ai sensi dell'art. 171 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

Art. 11.

L'art. 32 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, da liquidarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio al 1° gennaio 1924, non può in alcun caso essere inferiore a quello che sarebbe spettato, secondo le disposizioni precedentemente in vigore, qualora la cessazione dal servizio avesse avuto effetto dalla data stessa, assumendo a base della liquidazione la media degli stipendi o delle paghe, e degli altri assegni utili a pensione, effettivamente e integralmente percetti nel triennio anteriore, e applicando, per quanto riguarda la valutazione dei servizi, le norme degli articoli 1 a 6 del presente decreto.

« La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli ufficiali che al 1° gennaio 1924 si trovino in posizione ausiliaria o in posizione ausiliaria speciale ».

Art. 12.

L'art. 35 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è sostituito dal seguente:

« Il personale collocato in posizione ausiliaria o a riposo prima dell'entrata in vigore del presente decreto, che abbia liquidato il massimo, di cui all'art. 7 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, o all'art 8 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, ha facoltà di chiedere, se più favorevole, la liquidazione di una nuova pensione in base alle disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

« Tale nuova pensione avrà effetto dal 1° gennaio 1924, e il titolare di essa non potrà usufruire degli aumenti stabiliti dal Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477 ».

Art. 13.

I ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, saranno presentati, nel termine perentorio ivi indicato, alla Corte dei conti, la quale provvederà nei modi indicati dall'art. 4 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 14.

La liquidazione e il pagamento degli assegni di decima categoria, per infermità non dipendenti da cause di guerra, in relazione all'art. 1 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1732, sono regolate dalle disposizioni concernenti le pensioni normali a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.

Il Governo del Re, è autorizzato a pubblicare, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, il testo unico, avente forza di legge, delle disposizioni sulle pensioni a carico del bilancio dello Stato, con facoltà di coordinare quelle vigenti, e le altre che siano emanate nel frattempo, di togliere antinomie, e di introdurre norme complementari e integrative.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 49. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2836.

Variazioni al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, concernente la revisione delle entrate minori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601:

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, sulla revisione delle entrate minori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'economia nazionale;

Sentito il Commissario per la marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la revisione delle entrate demaniali, delle tasse e sopratasse d'ancoraggio e del diritto di costituto sanitario e dei diritti araldici, di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4 e 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, è prorogato al 31 marzo 1924.

Nelle nuove tasse di ancoraggio sarà compreso il diritto di faro di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1397, la cui applicazione rimane sospesa a decorrere dal 1° gennaio 1924.

Art. 2.

La nuova tariffa dei diritti degli archivi di Stato, di cui all'articolo 12 del citato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, entrerà in vigore il 1° aprile 1924.

Art. 3.

Alla tabella *A*, allegata al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

1° Per ogni strumento per pesare semiautomatico, cioè in parte automatico e in parte funzionante con l'aggiunta o lo spostamento manuale di apposite masse, è dovuta, per la verificazione, prima la somma dei diritti stabiliti per i corrispondenti strumenti, ordinario ed automatico aventi portate rispettivamente uguali a quella complessiva dello strumento che si considera ed alla parte di esso relativa al funzionamento automatico:

2° All'indicazione: « se di portata superiore a 30,000 chilogrammi » riportata sotto il titolo « Stadere o bilancie a piattaforma », è sostituita la seguente: « se di portata di 30,000 chilogrammi o più ».

Art. 4.

Gli strumenti per misurare automatici, aventi carattere di strumenti fissi, secondo la definizione di cui all'allegato *A* al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, sono agli effetti dell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche, approvato col R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), modificato col R. decreto predetto, assimilati ai pesi fissi.

Art. 5.

Il riferimento alla tabella *A* nella terza linea del secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, è sostituito con quello della tabella *B;* e i riferimenti agli articoli 7, 8 e 9 contenuti nell'articolo 14 del decreto stesso, sono sostituiti, rispettivamente, coi riferimenti agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 50. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1923, n. 2837.

Assegnazione straordinaria di L. 600,000 per lavori di restauro e di sistemazione del palazzo della Cà d'Oro in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata, per lavori di restauro e di sistemazione del Palazzo della Cà d'Oro in Venezia, donato allo Stato dal barone Giorgio Franchetti, l'assegnazione straordinaria di L. 600,000.

Detta somma verrà stanziata ad apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'istruzione pubblica, in parti eguali negli esercizi finanziari 1923-24 e 1924-25.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 51. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2838.

Storno di fondi, in conto residui, tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disponibilità in conto residui dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap. n. 66 « Difese marittime e costiere, ecc. » + L. 5,424,000
Cap. n. 164, aggiunto « Spese per la guerra » — L. 5,424,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 52. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2803.

Riordinamento della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante unico esame di concorso a cui si potrà essere ammessi col possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931 e 6 novembre 1919, n. 2401;

b) età non minore di anni 21 nè maggiore dei 30;

c) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra;

e) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

f) avere la laurea in legge oppure l'attestato di licenza degli Istituti cui, in virtù di speciali decreti R[illegible] sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, numero 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Non si possono indire concorsi per un numero di posti superiori a quelli vacanti nei ruoli.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non può essere ammesso ad un terzo.

Art. 2.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, volontari al Ministero degli affari esteri a titolo di tirocinio e in tale qualità saranno esclusivamente destinati a prestar servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

La durata del tirocinio non potrà essere minore di sei mesi.

Entro un anno dalla nomina i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera e l'assegnazione ai gradi di addetto di legazione o di addetto consolare; coloro pei quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno prolungare per altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio definitivo.

Qualora anche questo risultasse sfavorevole, essi dovranno essere congedati e non avranno diritto a compensi nè indennità di sorta.

Art. 3.

L'assegnazione ad addetto di legazione o ad addetto consolare sarà fatta a giudizio insindacabile del Ministero degli affari esteri, fra coloro che hanno ottenuto lo scrutinio favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'art. 9.

Art. 4.

I gradi del ruolo diplomatico sono:
Ambasciatore;
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe;
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe;

Consigliere di legazione di 1ª classe;
Consigliere di legazione di 2ª classe;
Primo segretario di legazione;
Secondo segretario di legazione;
Terzo segretario di legazione;
Vice segretario di legazione;
Addetto di legazione.

I gradi del ruolo consolare sono:

Console generale di 1ª classe;
Console generale di 2ª classe;
Console generale di 3ª classe;
Console di 1ª classe;
Console di 2ª classe;
Vice console di 1ª classe;
Vice console di 2ª classe;
Addetto consolare.

Art. 5.

Oltre il normale reclutamento per concorso, fatto mediante nomine a scelta fra i volontari, si procederà d'ora innanzi ad un parziale reclutamento nei vari gradi del ruolo diplomatico, sino a quello massimo di Ministro plenipotenziario di 2ª classe incluso, mediante trasferimento di funzionari dal ruolo consolare.

Per effettuare tale reclutamento i quaranta posti che, diminuiti nel ruolo consolare, furono trasferiti nel ruolo diplomatico, per effetto del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225, saranno costantemente riservati a funzionari consolari.

Non saranno compresi in tal numero i passaggi che potranno avvenire dal ruolo diplomatico al consolare, e viceversa, per mutua compensazione.

In conseguenza del trasferimento di posti che vennero portati in aumento nel ruolo diplomatico, per effetto del Regio decreto sopra indicato, nella misura di:

10 Ministri plenipotenziari di 2ª classe;
7 Consiglieri di legazione;
7 Primi segretari di legazione;
8 Secondi segretari di legazione;
8 Terzi segretari di legazione;

e che vennero in corrispondenza diminuiti nel ruolo consolare nella misura di:

10 Consoli generali;
15 Consoli;
15 Vice consoli,

gli organici definitivi di ciascuno dei due ruoli diplomatico e consolare risultano dalla tabella n. 20 dell'alleg. II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, la quale viene egualmente allegata al presente decreto. Tuttavia nella prima applicazione del reclutamento del ruolo diplomatico dal ruolo consolare che dovrà intervenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione dei quaranta funzionari consolari da trasferire sarà fatta prendendo per base i preesistenti ruoli diplomatico e consolare quali risultavano alla data del 30 novembre 1923 e saranno effettuati in ciascun grado del ruolo diplomatico, quale risultava a quella data, tanti passaggi quanti sono stati i posti portati in aumento al ruolo stesso. Una volta determinato, su tale base, il posto da assegnare tra i funzionari del ruolo diplomatico a ciascun funzionario consolare trasferito, il medesimo seguirà la collocazione di essi nel nuovo ordinamento di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le norme per la prima applicazione di cui sopra saranno stabilite per decreto Reale.

Art. 6.

I trasferimenti dal ruolo consolare al diplomatico dovranno avvenire esclusivamente a scelta, ma in quei gradi del ruolo consolare ove, da una tabella unica dei funzionari dei due ruoli disposti in ordine di anzianità di servizio, risulti che gli stipendi raggiunti dai funzionari del ruolo consolare siano inferiori a quelli raggiunti dai funzionari diplomatici di pari anzianità.

Man mano che si renderanno vacanti posti del ruolo diplomatico occupati da funzionari provenienti da quello consolare, sarà proceduto a nuovi trasferimenti secondo il criterio sopra accennato.

Salve le speciali norme che regoleranno la prima applicazione di cui al precedente articolo, i funzionari successivamente trasferiti prenderanno posto in base alla loro anzianità di servizio, in coda ai funzionari diplomatici entrati in carriera nello stesso anno. Le norme relative saranno determinate per regolamento.

Art. 7.

Tutti i trasferimenti avverranno mediante determinazione insindacabile del Ministro per gli affari esteri, sentita una Commissione speciale di cui faranno parte il segretario generale del Ministero degli affari esteri, presidente, un Consigliere di Stato, due funzionari del ruolo diplomatico del grado di Ambasciatore, o Ministro plenipotenziario, ed un Console generale.

Saranno titoli di preferenza per il trasferimento, oltre quello del lodevole servizio prestato al Ministero per un periodo non minore di due anni, i meriti acquisiti dai funzionari consolari nello studio di luoghi e di fattori tecnici per i quali in un determinato momento non si trovino nel ruolo diplomatico eguali competenze.

Salvo che per i Ministri plenipotenziari, il cui trasferimento dovrà avvenire per decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, e per coloro che abbiano in passato almeno otto anni di servizio lodevole al Ministero, la determinazione del Ministro dovrà essere confermata con nuovo decreto dopo che i funzionari trasferiti abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio effettivo al Ministero, consecutivi alla determinazione del trasferimento.

I funzionari consolari trasferiti nel grado di Ministro plenipotenziario di 2ª classe non potranno essere promossi al grado di Ministro plenipotenziario di 1ª classe se non dopo sei mesi dalla data del trasferimento di ruolo.

Durante tale periodo, e salvo, in caso di mancata conferma, a rientrare nel ruolo consolare, essi godranno in tutto e per tutto dei diritti inerenti al nuovo ruolo.

I funzionari trasferiti nella prima applicazione saranno dispensati dall'obbligo del periodo di conferma al Ministero.

Art. 8.

Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare saranno effettuate esclusivamente sul criterio della scelta sulla base del merito comparativo.

Le promozioni ai gradi di consigliere di legazione di 2ª classe e di console di 2ª classe, salvo che avvengano per meriti singolari, dovranno essere effettuate in base a concorso per meriti e per esame. Questo dovrà consistere nello svolgimento, entro un congruo termine, di un tema che sarà diramato dal Ministero, con carattere politico o storico o economico per il concorso a consigliere e con carattere giuridico o sociale o commerciale per il concorso a console.

Lo svolgimento di tale tema dovrà avvenire da parte di ciascun funzionario nella sede ove presta servizio.

Al concorso per consigliere di legazione di 2ª classe potranno partecipare i primi segretari con due anni di grado e dieci di servizio; a quello per console di 2ª classe i vice consoli di 1ª classe con sei anni di servizio.

I titoli da valutare per tale concorso saranno unicamente quelli conseguiti nel servizio diplomatico e consolare e quelli di guerra.

Le graduatorie dei concorsi saranno fatte dalle competenti Commissioni di avanzamento cui saranno aggregati un consigliere di Stato ed un professore stabile di Università.

Con successivo regolamento saranno stabilite le modalità per l'esecuzione del presente articolo.

Art. 9.

Per il ruolo diplomatico funzionerà una Commissione di avanzamento composta dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, presidente, dal segretario generale, dal direttore generale degli affari generali e da due funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario.

Per il ruolo consolare funzionerà una Commissione di avanzamento composta dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato, presidente, dal segretario generale, dal direttore generale degli affari generali e da due funzionari di grado non inferiore a console generale.

Art. 10.

Per ottenere la promozione al grado di consigliere di legazione di 2ª classe e di Ministro plenipotenziario di 2ª classe, i funzionari dovranno avere compiuto rispettivamente 10 e 15 anni di servizio; e rispettivamente 8 e 14 anni di servizio per la promozione al grado di console di 2ª classe e console generale di 3ª classe. A tali limiti potrà derogarsi solo nei casi di promozione per meriti singolari, le quali non interverranno se non col voto unanime delle rispettive Commissioni di avanzamento.

Queste dovranno, caso per caso, essere invitate dal Ministro a esprimere parere se un determinato funzionario sia meritevole di tale eccezionale promozione.

Art. 11.

Per tutti i giudizi inerenti alla concessione degli aumenti periodici degli stipendi ai funzionari della carriera diplomatico-consolare sarà competente la Commissione di avanzamento.

Art. 12.

Si applicheranno all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei funzionari della carriera diplomatico-consolare tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

Art. 13.

In casi di meriti assolutamente singolari e di spiccate attitudini alle mansioni di una categoria superiore, il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, può procedere al trasferimento a categoria superiore di funzionari appartenenti a ruoli di categoria inferiore del Ministero degli affari esteri. Il funzionario da trasferire, il quale dovrà avere in ogni caso almeno dodici anni di carriera, deve ottenere il parere favorevole all'unanimità tanto della Commissione di avanzamento del ruolo di provenienza, quanto di quella del ruolo ove dovrebbe essere assegnato. Dette Commissioni saranno appositamente interpellate, caso per caso, e dovranno esaminare, oltre i consueti requisiti di merito, se la persona proposta possegga tutte le qualità di ordine intellettuale, morale e sociale, inerenti alla nuova funzione.

Il Ministro per gli affari esteri non potrà valersi della facoltà di cui al presente articolo se non una volta ogni triennio, restando fermo che non esiste nè un obbligo dell'Amministrazione nè un diritto dei funzionari a che in ognuno di tali periodi debba essere necessariamente effettuato un passaggio. Il computo dei trienni avrà inizio dalla data del primo trasferimento in applicazione della facoltà di cui al presente articolo.

I funzionari trasferiti saranno assegnati nel nuovo ruolo in base alla loro anzianità di servizio, ma prenderanno posto in coda al grado di assegnazione.

Art. 14.

Ai Ministri plenipotenziari che hanno incarico di direttore generale al Ministero, sarà corrisposta un'indennità per spese di rappresentanza pari a metà dello stipendio.

Art. 15.

Un funzionario dello Stato di grado non inferiore a quello di Ministro plenipotenziario o equiparato, ma che abbia prestato in ogni caso effettivo servizio nel ruolo diplomatico o consolare, è preposto, sotto l'alta direzione del Ministro o del Sottosegretariato di Stato, col titolo di segretario generale alla trattazione degli affari del Ministero.

Al segretario generale spetterà un'indennità per spese di rappresentanza quivalente a due terzi dello stipendio.

Al medesimo sarà assegnato, quando non faccia parte dei ruoli della carriera diplomatico-consolare, un trattamento sotto forma di assegno *ad personam*, pari a quello che spetterebbe ad un ambasciatore.

Art. 16.

Il servizio prestato all'estero sarà, nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato, per talune residenze, di quattro o sei dodicesimi a seconda della distanza dalla patria e dei disagi delle condizioni del clima e della vita che le residenze stesse presentano.

Detto aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta nella medesima residenza o in altra di condizioni analoghe.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra residenza.

La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie ora accennate, sarà fatta per decreto Ministeriale.

A parità di classificazione, sempre quando non si abbiano ad applicare le preferenze stabilite a favore dei combattenti. saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato lodevole servizio nelle anzidette residenze, giusta le presenti disposizioni.

Art. 17.

Gli Ambasciatori, i Ministri plenipotenziari ed i consiglieri di legazione, i consoli generali e i consoli di carriera possono essere, con decreto Reale, collocati a disposizione del Ministero quando, per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà, o per decisione del Ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle proprie funzioni.

Il periodo di tempo nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione non potrà eccedere un anno.

Tale periodo può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno, con decreto accompagnato da relazione

motivata. Trascorso questo periodo senza che sia altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato in aspettativa per motivi di servizio e poi in disponibilità.

Art. 18.

Gli assegni degli Ambasciatori e Ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando detti funzionari abbiano o moglie o figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno e saranno aumentati di un sesto quando i medesimi abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

Art. 19.

Il Governo del Re avrà facoltà di nominare Ambasciatori, o Ministri plenipotenziari, o consoli generali di 1ª classe anche persone estranee alla carriera diplomatico-consolare.

Art. 20.

Il presente decreto sostituisce, a decorrere dal 1° dicembre 1923, il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225. Il R. decreto 25 settembre 1923, n. 2087, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 17. — GRANATA.

TABELLA n. 20.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Personale diplomatico

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
2° - Ambasciatori	10
3° - Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe	12
4° - Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe	25
5° - Consiglieri di Legazione di 1ª classe	20
6° - Consiglieri di Legazione di 2ª classe	12
7° - Primi segretari di Legazione	25
8° - Secondi segretari di Legazione	15
9° - Terzi segretari di Legazione	14
10° - Vice segretari di Legazione	20
11° - Addetti di Legazione	24
Volontari	(a) ..
	177

(a) Prestano servizio gratuito di tirocinio. Il numero dei volontari diplomatici e consolari non può eccedere quello complessivo dei posti vacanti negli organici dei due ruoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro ad interim *per gli affari esteri*:
MUSSOLINI.

Personale consolare

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
4° - Consoli generali di 1ª classe	20
5° - Consoli generali di 2ª classe	20
6° - Consoli generali di 3ª classe	12
7° - Consoli di 1ª classe	30
8° - Consoli di 2ª classe	24
9° - Vice consoli di 1ª classe	26
10° - Vice consoli di 2ª classe	26
11° - Addetti consolari	15
Volontari	(a)
Consoli giudici	(b) 3
	176

(a) Vedasi annotazione relativa ai volontari nel ruolo diplomatico.
(b) Conservano il grado ed il trattamento del ruolo della magistratura giudiziaria da cui provengono.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro ad interim *per gli affari esteri*:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1923.

Concessione di mutui alle grandi industrie della Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148, contenente provvedimenti a favore delle grandi industrie della Venezia Giulia danneggiate dalla guerra e non aventi diritto al risarcimento;

Determina:

Art. 1.

La somma complessiva del mutuo autorizzato dall'art. 1 del R. decreto-legge del 27 settembre 1923, n. 2148, verrà ripartita fra le seguenti quattro Società nella misura seguente:

Cantiere Navale Triestino	L. 55,500,000	di cui in contanti			L.	32,000,000
Filatoio di Aidussina e Cotonificio Triestino	» 39,900,000	»	»		»	31,500,000
Adria - Fabbrica soda	» 36,000,000	»	»		»	31,500,000
Officine Elettriche Isonzo	» 6,500,000	»	»		»	5,000,000
Totale	L. 137,900,000				L.	100,000,000

La differenza fra l'importo dei singoli mutui e le somme da versare in contanti è costituita dalle anticipazioni comunque ed in qualunque epoca durante e dopo la guerra già concesse in danaro od in natura alle predette Società. Le anticipazioni ascendono a L. 37,900,000 così ripartite:

Cantiere Navale Triestino	L. 23,500,000
Filatoio di Aidussina e Cotonificio Triestino	» 8,400,000
Adria - Fabbrica soda	» 4,500,000
Officine Elettriche Isonzo	» 1,500,000
Totale	L. 37,900,000

Il Tesoro provvederà a mettere tempestivamente a disposizione della Banca d'Italia, mediante mandato diretto, la

somma occorrente per l'effettuazione dell'operazione anzidetta, versandone l'importo in appesita contabilità speciale presso la sezione di Regia tesoreria provinciale in Trieste.

Art. 2.

Qualora secondo ulteriori accertamenti le anticipazioni accordate risultassero in cifre superiori a quelle suindicate l'importo da versare in contanti verrà ridotto dell'eccedenza.

Art. 3.

I mutui dovranno essere garantiti, per l'intero importo, da prima ipoteca sui beni immobili per natura e sui beni immobili per destinazione. Prima del versamento delle somme mutuate le Società mutuatarie dovranno provvedere alla cancellazione di ipoteche od altri gravami reali che esistessero su detti beni.

Sussidiariamente alla garanzia ipotecaria potrà richiedersi il pegno dei beni mobili, nonchè la delegazione di crediti già esistenti od in via di formazione in dipendenza di forniture od appalti.

Spetta alla Commissione di cui all'art. 5 determinare se debba essere richiesta la garanzia sussidiaria e fissarne l'ammontare.

Art. 4.

Per le Società che non hanno ancora ultimato la ricostruzione degli impianti e l'installazione dei macchinari i mutui verranno accordati per metà in contanti e per metà sotto forma di apertura di crediti in conto corrente. I prelevamenti da questi conti saranno subordinati alla constatazione da farsi dall'Ufficio tecnico di finanza dell'effettivo impiego delle somme già riscosse per gli scopi previsti dal R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148.

Il decennio di cui al 2° comma dell'art. 2 del predetto decreto-legge incomincierà a decorrere dal giorno del primo versamento in contanti.

Art. 5.

E' costituita in Trieste una Commissione composta dell'intendente di finanza, presidente, del direttore della sede della Banca d'Italia e del capo dell'Ufficio tecnico di finanza.

Da segretario della Commissione fungerà un impiegato della Banca d'Italia, a ciò destinato dal direttore della Banca stessa.

La Commissione dovrà:

a) determinare il valore degli immobili per natura e di quelli per destinazione sui quali verrà iscritta la prima ipoteca a garanzia;

b) accertare che tali immobili non siano soggetti ad altre ipoteche o ad altri gravami reali;

c) stabilire se sia necessaria la garanzia sussidiaria di cui al precedente art. 3 ed in caso affermativo determinarne l'ammontare;

d) verificare se l'investimento delle somme mutuate avvenga secondo le norme prescritte dal precedente art. 4.

Le Società mutuatarie dovranno fornire alla Commissione tutti i dati che saranno richiesti ed agevolare ogni indagine che essa riterrà opportuno di compiere.

Art. 6.

Per garantire la conservazione della nazionalità italiana delle Società mutuatarie, queste, fino all'estinzione del mutuo, dovranno:

a) far depositare presso la sede di Trieste della Banca d'Italia il 60 % del valore nominale delle azioni, se esse sono al portatore, intestando il deposito a cittadini italiani; se, invece, le azioni sono nominative almeno il 60 % dovrà costantemente essere posseduto da cittadini italiani e la loro alienazione sarà subordinata al consenso del Ministero delle finanze. L'intendente di finanza dovrà esaminare almeno due volte all'anno il libro dei soci per constatare se tale condizione sia soddisfatta;

b) avere un Consiglio di amministrazione composto almeno per due terzi di cittadini italiani. Dovranno pure essere cittadini italiani il presidente e l'amministratore delegato o direttore generale in mancanza di quest'ultimo.

Art. 7.

La forma contrattuale delle operazioni sarà predisposta dalla Commissione di cui all'art. 5 ed i contratti saranno stipulati dal direttore della sede della Banca d'Italia.

Quali che siano per essere i patti contrattuali, ancorchè rechino la costituzione di talune delle garanzie sussidiarie di cui nell'art. 3 del presente decreto, la tassa fissa stabilita dall'art. 6 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, sarà in ogni caso comprensiva di qualsiasi altro diritto dell'Erario a qualunque titolo (ivi compresa la tassa di archivio).

Art. 8.

I contratti indicheranno:

a) l'importo del mutuo e del conto corrente consentito:

b) le garanzie principali e, all'evenienza, le sussidiarie;

c) le somme ritenute sull'importo del mutuo o del conto corrente per le anticipazioni, di che all'art. 3 del R. decreto-legge del 27 settembre 1923, n. 2148;

d) il saggio di interesse dovuto in ragione del 4,50 % nei primi dieci anni;

e) la rata annuale invariabile comprensiva di capitale ed interessi al 4,50 % per i successivi 25 anni (determinata con l'applicazione degli interessi scalari);

f) la dichiarazione della esplicita e incondizionata rinunzia di cui alla prima parte dell'art. 5 del R. decreto-legge succitato;

g) ogni altro patto convenuto, nonchè la dichiarazione o elezione di domicilio della Società contraente, da valere e rimanere ferma anche in qualsiasi caso di trasformazione, o fusione, o liquidazione della Società, o di cessione a terzi.

Art. 9.

Trascorso un mese dalla scadenza fissata per il pagamento degli interessi nei primi dieci anni, o della rata stabilita per i successivi 25 anni, la Società debitrice si intenderà di pieno diritto costituita in mora.

Sulle somme, per le quali siasi verificata la mora, decorranno gli interessi alla ragione del tasso ufficiale di sconto, che si trovi in vigore per gli istituti di emissione.

Art. 10.

Nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi o delle rate di ammortamento convenute nei contratti, le Società mutuatarie si intenderanno senz'altro costituite in mora.

La Banca d'Italia compilerà una liquidazione del debito, che, resa esecutiva dall'intendente di finanza, sarà data in carico all'esattore delle imposte dirette del Comune o Consorzio in cui risiede la Società debitrice, con l'aggiunta dell'aggio di riscossione.

L'esattore procederà, con le norme stabilite dalla legge 17 ottobre 1922, n. 1401, per la riscossione delle imposte dirette contro le Società debitrici, tanto sui beni soggetti a speciale garanzia, a norma dell'art. 5 del predetto decreto, quanto su quelli che dovessero espropriarsi per insufficiente capienza sul prezzo dei primi.

L'esattore delle imposte verserà nelle casse della Banca d'Italia, entro 5 giorni dalla loro riscossione, le somme dovute dalle Società.

In caso di trasgressione all'obbligo di conservazione della cittadinanza italiana, la Società si intenderà decaduta dal mutuo e pel ricupero della rimanenza della somma mutuata e degli accessori, si applicheranno le norme del presente articolo.

Art. 11.

Dei contratti stipulati si faranno: una copia in forma esecutiva per la Intendenza di finanza; una copia autentica per la Banca d'Italia e una copia autentica per la Società contraente.

In seguito alla produzione della copia autentica ad essa destinata debitamente registrata e con l'indicazione della trascrizione nei libri ipotecari, e nei modi e nei termini ivi convenuti nel contratto, la Banca d'Italia in Trieste provvederà al pagamento delle somme accordate in mutuo o in conto corrente alla Società contraente.

Le relative quietanze esenti da ogni tassa dovranno essere stilate in triplo, con la indicazione di primo, secondo e terzo originale; dovranno essere autenticate da notaio e saranno sottoposte a registrazione.

Un originale sarà ritenuto dall'ufficio del registro, uno sarà ritenuto dalla Banca e il terzo sarà trasmesso alla Intendenza di finanza.

Art. 12.

I pagamenti dovuti dalle Società debitrici dovranno essere effettuati alla cassa della Banca d'Italia, che ne rilascierà ricevute staccate da apposito bollettario, e costituite ciascuna da quattro moduli conformi.

Uno dei moduli costituirà la matrice, uno sarà consegnato alla Società la quale avrà eseguito il pagamento, uno sarà trasmesso all'Intendenza di finanza, ed uno resterà per la contabilità della Banca.

Art. 13.

Le indennità dovute a periti o esperti, nel caso che sia per occorrerne l'opera, saranno stabilite dalla Commissione sulla base delle tariffe in vigore presso l'Istituto italiano di credito fondiario; e le Società richiedenti dovranno depositare anticipatamente alla Banca d'Italia le somme corrispondenti, su richiesta e ricevuta della Banca stessa.

Art. 14.

Nessuna speciale indennità o medaglia di presenza sarà dovuta ai membri della Commissione, salvo, s'intende, il dovuto rimborso di spese che al presidente risultino necessariamente sostenute.

Roma, addì 14 dicembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ammissione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media delle persone aventi diritto alla nomina ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 50, 51 e 52 del R. decreto 30 settembre 1920, numero 1290;

Veduto il R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637;

Veduto il R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218;

Considerato che a norma dell'art. 31 del sopra citato R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, la sistemazione del personale avente diritto all'assunzione in ruolo nelle scuole medie governative, immediatamente dopo avvenuta la sistemazione del personale già in servizio di ruolo all'atto della pubblicazione del decreto stesso, dovrà procedere nell'ordine seguente:

1° *A*) vincitori di concorsi non ancora esauriti (1) in attesa di offerta di nomina, sempreché non si tratti di concorsi per materie alle quali con il nuovo ordinamento non corrispondano cattedre di ruolo in nessun istituto d'istruzione media;

B) vincitori dei concorsi banditi col decreto ministeriale 28 dicembre 1920 per le cattedre di italiano per le scuole normali e di storia e geografia per le scuole stesse (2);

C) diplomate dagli istituti superiori di magistero femminile comprese nelle graduatorie dei concorsi banditi per effetto del decreto-legge luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615 (3), le quali non poterono ottenere la nomina in ruolo per mancanza di cattedre femminili, sempreché abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella degli ultimi già nominati per effetto dei rispettivi concorsi;

2° insegnanti di ruolo e capi d'istituto delle scuole normali pareggiate in servizio all'atto della pubblicazione del cennato R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, qualora abbiano appartenuto al ruolo delle scuole medie governative o siano stati compresi come vincitori in una graduatoria di concorso governativo posteriore al 1906.

3° i seguenti insegnanti di ruolo in servizio all'atto della pubblicazione del più volte cennato R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413:

a) di calligrafia nelle Regie scuole tecniche e nelle Regie scuole normali complementari;

b) maestre assistenti e di lavori donneschi e maestre di lavori donneschi nelle scuole medesime;

c) di computisteria nelle scuole tecniche, appartenenti per lo stipendio e la carriera al ruolo *C*;

d) di educazione fisica;

i quali tutti siano forniti del titolo di abilitazione per l'insegnamento di altra materia per la quale esistano cattedre di ruolo secondo il nuovo ordinamento;

4° *A*) ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio, con buona condotta, in reparti combattenti, in qualità di militari o assimilati;

---

(1) I concorsi non ancora esauriti sono i seguenti:

a) per cattedre di matematica nei licei, bandito il 28 dicembre 1920 (gratuatoria pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*, n. 17, del 26 aprile 1923, pag. 1379);

b) per cattedre di matematica e di disegno negli istituti tecnici, banditi il 28 dicembre 1920 (graduatorie publicate nel *Bollettino Ufficiale*, n. 17 del 26 aprile 1923, pag. 1373 e n. 9 del 1° marzo 1923, pag. 633);

c) per cattedre di pedagogia, di matematica e per maestra giardiniera nelle scuole normali, banditi il 28 dicembre 1920 (graduatorie pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* supplemento al n. 48 del 30 novembre 1922, pag. 23, 59 e 66);

d) per cattedre di matematica nelle scuole tecniche, bandito il 20 giugno 1919 (graduatoria pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* supplemento al n. 41 del 7 ottobre 1920, pag. 74);

e) per cattedre di disegno nelle scuole tecniche, bandito il 6 luglio 1920 (graduatoria pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*, n. 4 del 26 gennaio 1922, pag. 78).

f) per cattedre di lingua francese nelle scuole complementari, bandito il 6 luglio 1920 (graduatoria pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*, n. 47 del 23 novembre 1922, pag. 2118).

(2) Le graduatorie sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale*, n. 24 del 14 giugno 1923, pag. 1989 e 1994.

(3) Le graduatorie sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* supplemento al n. 41 del 7 ottobre 1920.

B) vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi;

purchè si gli uni che le altre, in concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali, banditi in base alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615 e a quelle dell'articolo 2, secondo comma, del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2596 oppure in tempo posteriore alla cessazione dello stato di guerra, e cioè dopo il 31 ottobre 1920 (R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389) abbiano conseguito una votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi;

Ordina:

Art. 1.

Le persone indicate nel gruppo n. 1 dovranno inviare una dichiarazione scritta, su carta semplice, nella quale sia indicato con la maggiore esattezza l'indirizzo al quale desiderano sia fatta l'offerta di nomina.

Chi ometta di inviare la detta dichiarazione riceverà l'offerta all'antico indirizzo noto al Ministero, con la conseguenza che, in caso di irreperibilità, incorrerà, a norma delle vigenti disposizioni, nella decadenza dal diritto alla nomina.

L'assunzione delle persone predette avverrà secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Art. 2.

Le persone indicate nei gruppi 2, 3 e 4, che intendono ottenere il riconoscimento del corrispondente diritto alla nomina, dovranno inviare, sotto pena di decadenza dal diritto stesso, domanda su carta legale al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione media) con la esatta indicazione del proprio nome, cognome, paternità e residenza attuale, e corredata dei documenti come appresso.

Art. 3.

Le persone del gruppo n. 2 dovranno fornire le necessarie indicazioni sull'inizio e la durata del servizio governativo (cattedra occupata, relativo ordine di scuole, sedi in cui l'insegnamento fu impartito), o, quando trattisi di vincitori di concorso governativo posteriore al 1906, le indicazioni sul concorso stesso (data del bando; numero del *Bollettino Ufficiale* nel quale fu pubblicata la graduatoria): dovranno inoltre unire alla domanda i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune ove il richiedente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e militare del richiedente è accertata dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) titolo legale (in originale o in copia autentica) di abilitazione all'insegnamento medio posseduto dal richiedente;

h) copia legale della deliberazione o delle deliberazioni in base alle quali il richiedente fu nominato insegnante di ruolo o capo di istituto nella scuola normale pareggiata;

i) un certificato dell'Ente, da cui la scuola stessa dipendeva, attestante che il richiedente era in servizio con la predetta qualità d'insegnante di ruolo o di capo d'istituto al momento della pubblicazione del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

I predetti documenti debbono essere tutti legalizzati, e i certificati di cui alle lettere b), c), d) ed e) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presente ordinanza.

Art. 4.

Le persone del gruppo n. 3 dovranno unire alla domanda il titolo legale (in originale o in copia autentica) di abilitazione all'insegnamento di materia diversa da quella professata al momento della pubblicazione del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413; e, nel caso che abbiano conseguito idoneità in concorsi per istituti di 2° grado posteriori al 1906, dovranno fornire le necessarie indicazioni sul concorso stesso (data del bando, numero del *Bollettino Ufficiale* nel quale fu pubblicata la graduatoria).

Art. 5.

Le persone del gruppo n. 4 dovranno indicare nella domanda il concorso generale nel quale conseguirono la votazione prescritta e **dovranno unirvi:**

a) i documenti elencati nell'art. 3 sotto le lettere a), b), c), d), e), g);

b) nel caso di ex combattente, stato di servizio o foglio matricolare, da cui risulti il servizio militare prestato, completato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni che integrino i dati in essi contenuti, o che dovranno essere rilasciati, a richiesta dell'interessato, dai comandi di deposito o di distretto, giusta le istruzioni date dal Ministero della guerra con la circolare n. 588 (dispensa 60ª del *Giornale Militare Ufficiale* del 1922);

c) nel caso di vedova di guerra, documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare o assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Circa la qualità di *militare* o *assimilato* in *reparti combattenti* e il requisito della *buona condotta* il Ministero si atterrà ai criteri stabiliti dal Ministero della guerra nella circolare 8 gennaio 1923, numero 77, riportata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, n. 6, dell'8 febbraio 1923, pag. 343.

Art. 6.

Tutte le domande, documenti, dichiarazioni, ecc. di cui ai precedenti articoli dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione media) non oltre il 10 gennaio 1924.

Non si terrà nessun conto di domande od atti che perverranno dopo il detto termine.

Art. 7.

Il Ministero procederà all'esame delle domande e compilerà speciali graduatorie delle persone alle quali sarà riconosciuto il diritto alla nomina.

La graduazione avverrà nel modo seguente:

a) gli aventi diritto appartenenti al gruppo n. 2 saranno graduati in distinti elenchi corrispondenti ai diversi ruoli d'insegnamento governativo (antico ordinamento) ai quali gl'interessati già appartennero o ai quali avrebbero avuto diritto di appartenere per effetto del concorso, e tenendo conto dell'anzianità complessiva come ex-insegnanti governativi e, successivamente, delle date sotto le quali furono rese esecutorie le graduatorie dei rispettivi concorsi;

b) gli aventi diritto appartenenti al gruppo n. 3, saranno graduati in distinti elenchi, secondo i titoli di abilitazione che danno loro il diritto alla nuova nomina e tenendo conto dell'anzianità complessiva come insegnanti di ruolo nelle scuole medie governative;

c) gli aventi diritto appartenenti al gruppo n. 4 saranno graduati in distinti elenchi corrispondenti alle materie per le quali i concorsi vennero banditi e tenendo conto delle votazioni riportate nei concorsi stessi.

Le graduatorie saranno approvate con decreto Ministeriale e saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzioni. Tale provvedimento sarà definitivo.

Roma, addì 29 novembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 7 al 13 gennaio 1924 è stata fissata in L. 448 rappresentanti 100 dazio nominale e 348 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2a Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilascerannno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	5374 Polizza combattenti	Lasorsa Luigi fu Nicola, domiciliato a Giovinazzo (Bari) . . L.	20 —
»	4637 Polizza combattenti	Barboni Michele fu Giuseppe, domiciliato a Castiglione Fiorentino (Arezzo) . . . . »	20 —
»	48906	Mirabella Gaspare fu Mariano, domiciliato a Trapani, vincolata »	3230 —
»	105434	Cernigliaro Giuseppa fu Alberto, moglie di Mirabella Gaspare fu Mariano, domiciliata a Trapani, vincolata . . . . »	165 —
3.50 %	30882	Congregazione di carità di Raveo (Udine) . . . . . »	14 —
4.50 %	1252	Intestata come la precedente . . . . »	276 —
»	39006	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
Consolidato 5 %	4871 Polizza combattenti	La Ferla Michele di Giuseppe, domiciliato in Augusta (Siracusa)	20 —
5 % vecchio	1269407 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pizzati Elena fu Gabriele, minore, emancipata, sotto la curatela del marito Lentini Mario, domiciliata a Palermo . . . . » per l'usufrutto: Gianferrara Cecilia fu Giuseppe, ved. di Parrino Francesco, domiciliata a Palermo . . . . . »	10 —
»	1271386 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . »	175 —
»	1289427 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . »	10 —
»	1289428 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pizzati Tommasa fu Gabriele, moglie di Fazio Luigi, domiciliata a Palermo . . . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . »	10 —
»	1269408 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Parrino Cecilia fu Nicolò, ved di Pizzati Gabriele, Pizzati Salvatore, Tommasa, nubile, Marcantonio, Marianna, moglie di Amato Bartolomeo ed Emilia, moglie di Di Vita Antonino, figli del fu Gabriele, tutti quali eredi indivisi di Parrino Francesco, domiciliati in Palermo . . » per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente . . »	40 —
Consolidato 5 %	160119	Malvicino Maria fu Tommaso, minore, sotto la patria potestà della madre Straneo Francesca fu Pietro, ved. Malvicino, domiciliata a Castelnuovo Bormida (Alessandria) . . . »	55 —
»	289442	Gualtieri Caterina di Pasquale, ved Rotundo, domiciliata in Savelli (Catanzaro) . . . . »	1000 —
»	17588	Franco Giovanni di Martino, domiciliato a Roccabruna (Cuneo) »	20 —
5 % vecchio	1366497	Dubois Giuseppina di Luigi, minore, sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliata in Roma . . . . . »	25 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	8988 Polizza combattenti	De Blasi Placido fu Giuseppe, domiciliato a Messina . . . »	20 —
3.50 %	758929	Todaro Giuseppe fu Leonardo, domiciliato a Ripabottoni (Campobasso) . . . . »	210 —
»	504155	Baudo Ercole fu Ercole, domiciliato a Palermo, vincolata . . »	7 —
»	326434	Cirillo Giovannina di Antonio già ved. di Garofalo Giuseppe ed ora moglie in seconde nozze di Daniele Matrone, domiciliata in Boscoreale (Napoli), vincolata . . . . . »	70 —
Consolidato 5 %	100941	Mariani Francesco fu Celestino, minore, sotto la patria potestà della madre Bassi Maria fu Agostino, ved. di Mariani Celestino, domiciliato a Filighera (Pavia) . . . . »	330 —
3 %	45114	Comune di Carenno (Bergamo) . . . . »	3 —
Consolidato 5 %	188138	Fiaschi Giuseppe fu Dario, domiciliato a New York . . »	50 —
3.50 %	152858	Comune di Vallata (Avellino) . . . . »	17 50
»	17528	Ospedale civile di Carovigno (Lecce) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	7 —
»	18316	Legato Pio Azzariti in Caroviglio (Lecce) amministrato come la precedente . . . . »	17 50
»	19011	Legato Pio Azzariti in Carovigno (Lecce) . . . . . »	35 —
4.50 %	23431	Legato Pio Lanzillotti per i poveri del comune di Carovigno (Lecce) . . . . »	9 —
»	24577	Ospedale civile di Carovigno (Lecce) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	21 —
3.50 %	17557	Chiesa di Nostra Signora di Loreto eretta in Cassinelle (Alessandria) . . . . »	17 50
»	91646	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	133557	Chiesa di Nostra Signora di Loreto e San Defendente in Cassinelle (Alessandria) . . . . »	140 —
»	113599	Vicino Elvira di Ignazio, minore, sotto l'amministrazione di detto suo genitore, domiciliata in Alessandria . . . »	24 50
»	113597	Vicino Domenica di Ignazio, nubile, (suora di carità), domiciliata in Grugliasco (Torino) . . . . »	24 50
»	103678	Comune di Mortegliano (Udine) . . . . »	87 50
»	34449	Sbarberi Francesco fu Giuseppe, domiciliato a Bagolino (Salò) vincolata . . . . »	7 —
»	39404	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	35 —
Consolidato 5 %	39548	Oliveti Domenico fu Emanuele, domiciliato a Statale, frazione del comune di Maissana (Genova) . . . . »	165 —
3.50 %	520017	Pfister Nella fu Carlo, nubile, domiciliata in Livorno . . . »	206 50
»	783744	Chayes Nelly di Vittorio, moglie di Orlando Mario, domiciliata a Livorno, vincolata . . . . »	5533 50
Prestito naz. 5 %	33260	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	10 —
3.50 %	726003	Chayes Maria Luisa di Vittorio, moglie di Misrachi Elia Giorgio di Lazzaro, domiciliata a Livorno, vincolata . . . »	2142 —
»	726004	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	3500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	111665	Opera parrocchiale di Martorano, comune di San Lazzaro Parmense (Parma) . . . . »	17 50
»	240242	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	422551	Congregazione di carità di Massanzago (Padova) pel legato Pavano Zanetti . . . . »	7 —
»	303881	De Vecchi Ambrogio fu Giovanni Angelo, domiciliato in Quargnento (Alessandria), vincolata . . . . »	7 —
Consolidato 5 %	2233 Polizza combattenti	Bosio Giuseppe di Guido, domiciliato a Mantova . . . . »	20 —
»	3910 Polizza combattenti	Baroni Pietro di Battista, domiciliato a Firenze . . . . »	20 —
»	114355	Opera parrocchiale di Mozzano, frazione del comune di Neviano degli Arduini (Parma) . . . . »	5 —
3.50 %	475961 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Valtorta Luigi, Giuseppe, Alessandrina e Maria di Vincenzo, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Valtorta Vincenzo fu Luigi, domiciliato a Milano . . . . » per l'usufrutto: Ponzoni Amalia fu Vincenzo, ved. di Valtorta Luigi, domiciliata a Milano . . . . »	528 50
Consolidato 5 % vecchio	1184923 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tarsia Giulia e Vincenzo di Filippo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli . . » per l'usufrutto: de Gennaro Carmela fu Raffaele . . . . »	70 —

Roma, 31 ottobre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2856 — Data della ricevuta: 25 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Mamotti Emilio fu Isidoro — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita: 20. — Consolidato 5 % (polizza combattenti), decorrenza 1° gennaio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2089 — Data della ricevuta: 20 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: cav. avv. Filippa Edoardo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 1 — Ammontare della rendita: 50 — Consolidato 5 % decorrenza 1° luglio 1923.

Num ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data della ricevuta: 5 luglio 1923. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Falcocchio Alberto fu Luigi — Titolo del Debito pubblico: al portatore: 3 — Ammontare della rendita: 450 — Consolidato 5 % decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data della ricevuta: 17 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Salvatore Antonietta di Mignano — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita: 52.50 — Consolidato 3.50 %, decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2744 — Data della ricevuta: 14 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Perga Michele di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 2 — Ammontare della rendita 175 — Consolidato 3.50 % decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 novembre 1923. (1)

	Media		Media
Parigi	124 60	Belgio	106 80
Londra	100 409	Olanda	8 70
Svizzera	402 54	Pesos oro	16 34
Spagna	304 —	Pesos carta	7 19
Berlino	—	New-York	23 171
Vienna	0 033	Oro	447 09
Praga	66 76		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 695
	3.50 % » (1902)	71 80
	3.00 % lordo	48 50
	5.00 % netto	89 44

(1) Si pubblica il corso medio dei cambi del giorno 20 novembre 1923, che non venne inserito, a suo tempo, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bollettino N. 2

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	114 77	Belgio	102 74
Londra	100 04	Olanda	8 84
Svizzera	407 46	Pesos oro	16 92
Spagna	297 83	Pesos carta	7 445
Berlino	—	New York	23 506
Vienna	0 0325	Oro	453 556
Praga	67 85		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 69
	3.50 % » (1902)	71 —
	3.00 % lordo	48 —
	5.00 % netto	89 23

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti gratuiti nel Regio educatorio pei sordomuti di Modena, per l'anno scolastico 1923-24.

Fino a tutto il 28 febbraio 1924 è aperto il concorso a due posti gratuiti per alunni sordomuti appartenenti alle provincie di Modena, Reggio Emilia e Massa, da accogliersi temporaneamente nell'istituto « Gualandi » di Firenze

Le domande. su carta bollata da L. 2 dovranno essere indirizzate al Regio commissario straordinario per la temporanea amministrazione del Regio educatorio dei sordomuti di Modena entro il termine su ricordato e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 6 anni e non ha superato i 12;

b) certificato medico, debitamente vidimato, comprovante:

1° la sordità e mutolezza congenita o acquisita, esponendo in questo ultimo la causa certa o presunta;

2° la vaccinazione subita o la superata malattia di vaiuolo naturale;

3° l'attitudine intellettuale all'istruzione;

4° la buona e robusta costituzione fisica;

c) certificato del sindaco da cui risultino i buoni costumi del concorrente e della sua famiglia;

d) lo stato di famiglia del concorrente;

e) il certificato del sindaco dal quale risultino le condizioni economiche della famiglia; se questa abbia qualche altro dei suoi componenti a pensione gratuita o semi gratuita a carico dello Stato o degli Istituti di pubblica beneficienza, e se e quali servigi essa abbia eventualmente resi allo Stato o abbia altri titoli di benemerenza;

f) obbligazione, autenticata dal sindaco, del padre o da chi ne fa le veci di ritirare l'alunno dopo compiuti gli studi o il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 8 del regolamento interno e di persona idonea e conosciuta che assuma di rispondere civilmente pel puntuale pagamento delle spese di primo corredo e di manutenzione e rinnovazione del medesimo.

I posti saranno conferiti dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Regio commissario, in conformità di quanto prescrive il regolamento interno approvato con decreto Ministeriale 6 settembre 1921, e la relativa spesa sarà per metà a carico dello stesso Ministero e per l'altra metà del Regio educatorio.

Modena, 27 novembre 1923.

Il Regio commissario: BARILLI.

Concorso a tre borse di studio presso l'istituto scientifico tecnico Ernesto Breda, in Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Veduto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1923, con cui è approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno tra lo Stato e la società Ernesto Breda per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di tre borse di studio di L. 6000 annue ognora a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano per attendervi a studi e ricerche sul campo della metallurgia;

DECRETA:

E' aperto il concorso a tre borse di studio presso l'istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano, durante l'anno 1924. A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 6000, che sarà pagato in rate bimestrali posticipate. dal 1° gennaio al 31 dicembre 1924, dalla società Ernesto Breda per costruzioni meccaniche in Milano.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare, per l'intero anno 1924, l'istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria da una Università o da un Istituto superiore del Regno.

Coloro che intendono di prendere parte al concorso ne dovranno far pervenire domanda a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) entro il 31 gennaio 1924.

La domanda, che dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 2, dovrà portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma originale di laurea o di un certificato di conseguita laurea. Potrà ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i documenti e titoli che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà applicarsi.

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione, che con relazione scritta designerà i vincitori delle borse.

Roma, addì 26 dicembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.